

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1029/89 DELLA COMMISSIONE****del 20 aprile 1989**

**che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di aprile 1989 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(3)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88<sup>(5)</sup>, prevede, agli articoli 14 e 15, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87<sup>(7)</sup>; che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera c) del suddetto regolamento, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione ha fissato i quantitativi di carni che

possono essere esportate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1989;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per il secondo trimestre 1989 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione presentate per le carni bovine, oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79, per il secondo trimestre 1989, sono accettate integralmente.

*Articolo 2*

Nei primi dieci giorni del terzo trimestre 1989 possono essere presentate, in conformità degli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 2 500 t.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

(4) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(5) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.

(6) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(7) GU n. L 327 del 18. 11. 1987, pag. 7.